

EDUARDO BAURA

L'UFFICIO DI ORDINARIO MILITARE. PROFILI GIURIDICI

1. L'attuale normativa sugli ordinari castrensi nel contesto del Concilio Vaticano II. — 2. L'ordinario militare a tenore della *Spirituali militum curae*. — 3. L'equiparazione giuridica dell'ordinario militare con il vescovo diocesano. — 4. La questione sulla condizione episcopale dell'ordinario castrense. — 5. Nomina dell'ordinario. — 6. Sede vacante e impedita. — 7. La potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria dell'ordinario castrense (specie in raffronto con la potestà del vescovo diocesano). — 8. Ambito della potestà dell'ordinario militare. — 9. La missione canonica ed il titolo episcopale dell'ordinario militare.

1. *L'attuale normativa sugli ordinari castrensi nel contesto del Concilio Vaticano II.*

Come è noto, la cost. ap. *Spirituali Militum Curae* (in seguito SMC), del 21 aprile 1986 ⁽¹⁾, ha ridefinito i profili canonici delle strutture ecclesiastiche finalizzate all'opera pastorale con i militari. La nuova normativa non è partita dal nulla poiché ha potuto tener conto della legislazione precedente ⁽²⁾ e dell'esperienza dei vicariati

⁽¹⁾ Cfr. AAS, 78 (1986), pp. 481-486.

⁽²⁾ Oltre al contenuto dispositivo dei singoli documenti di erezione, si può parlare di un diritto comune della pastorale castrense a partire dall'Istruzione della S.C. Concistoriale *Sollemne Semper*, del 23 aprile 1951 (AAS, 43 [1951], pp. 562-566), alla quale vennero aggiunte quattro norme universali: l'Istruzione della S.C. per i Religiosi *Sacrorum Administri*, del 21 febbraio 1955 (AAS, 47 [1955], pp. 93-97), sui cappellani religiosi; l'Istruzione della S.C. Concistoriale *Formula Servanda*, del 20 ottobre 1956 (AAS, 49 [1957], pp. 150-163), sul rapporto che i Vicariati dovevano elaborare ogni tre anni circa la loro attività per rimmetterlo alla Congregazione; il Decreto della S. C. Concistoriale *Ad Sacra Limina*, del 28 febbraio 1959 (AAS, 51 [1959], pp. 272-274); ed il Decreto della S.C. Concistoriale *Sacramentum Poenitentiae*, del 27 settembre 1960 (AAS, 53 [1961], pp. 49 e 50), sulle facoltà dei cappellani castrensi di ascoltare confessioni.

castrensi che sono stati eretti in questo secolo ⁽³⁾. Ma, soprattutto, la cost. ap. del 1986 ha potuto giovare della dottrina conciliare in materia. Il Vaticano II, infatti, auspicò la creazione di vicariati castrensi ⁽⁴⁾, facendo sì che questi enti non fossero più da ritenersi anomali nell'assetto organizzativo della Chiesa. D'altronde, la stessa assise conciliare, con parole della SMC, « *viam stravit aptioribus inceptis ad peculiaria opera pastoralia perficienda* » ⁽⁵⁾, nel prospettare nuove soluzioni che consentivano di stabilire giurisdizioni ecclesiastiche a base personale, anziché territoriale.

Sin dall'inizio, la SMC suscitò l'interesse della dottrina, sia per le novità da essa introdotte, sia perché costituiva il risultato finale di un lungo percorso non privo di esitazioni. In effetti, da una parte, queste porzioni del Popolo di Dio, così come vengono delineate dalla

⁽³⁾ Attualmente esistono 30 ordinariati militari, tutti eretti prima della SMC, anche se quelli della Corea e della Polonia sono stati riorganizzati dopo la promulgazione della cost. ap. Di seguito indico le date di erezione riportate dall'*Annuario Pontificio* 1992, pp. 1023-1029, e segnalo dopo i luoghi ove sono stati pubblicati i rispettivi documenti di erezione; non sono stati resi pubblici, però, i documenti di erezione di Africa Meridionale, Austria, Corea, Indonesia, Perù ed Uganda. I dati, secondo un ordine cronologico, sono: Cile (3 maggio 1910, *AAS*, 2 [1910], pp. 501-503); Polonia (5 febbraio 1919; è stato ripristinato il 21 gennaio 1991: *AAS*, 83 [1991], p. 154); Italia (6 marzo 1925, *AAS*, 18 [1926], p. 42); Germania (20 luglio 1933, *AAS*, 25 [1933], pp. 389-413); Perù (15 maggio 1943); Colombia (13 gennaio 1949; cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, II, Roma 1969, col. 2648, n. 2083); Indonesia (25 dicembre 1949); Spagna (5 agosto 1950, *AAS*, 43 [1951], pp. 80-86); Brasile (6 novembre 1950, *AAS*, 43 [1951], pp. 91-93); Filippine (8 dicembre 1950, *AAS*, 44 [1952], pp. 743 e 744); Canada (17 febbraio 1951, *AAS*, 43 [1951], pp. 477 e 478); Africa Meridionale (17 maggio 1951); Francia (26 luglio 1952, *AAS*, 44 [1952], pp. 744-746); Gran Bretagna (21 novembre 1953, *AAS*, 46 [1954], pp. 144-146); Paesi Bassi (16 aprile 1957, *AAS*, 49 [1957], pp. 742-744); Argentina (8 luglio 1957, *AAS*, 49 [1957], pp. 866-868); Belgio (7 settembre 1957, *AAS*, 49 [1957], pp. 940-943); Stati Uniti (8 settembre 1957, *AAS*, 49 [1957], pp. 970-973); Repubblica Dominicana (23 gennaio 1958, *AAS*, 50 [1958], pp. 480-483); Austria (21 febbraio 1959); Bolivia (19 marzo 1961, *AAS*, 53 [1961], pp. 621-624); Paraguay (20 dicembre 1961, *AAS*, 54 [1962], pp. 110-113); Uganda (20 gennaio 1964); Portogallo (29 maggio 1966, *AAS*, 58 [1966], pp. 519-523); Australia (6 marzo 1969, *AAS*, 61 [1969], pp. 761-764); El Salvador (25 marzo 1968, *AAS*, 60 [1968], pp. 531-533); Nuova Zelanda (28 ottobre 1976, *AAS*, 69 [1977], pp. 549-551); Kenya (24 gennaio 1981, *AAS*, 73 [1981], pp. 278-280; già *ad instar vicariati castrensi* 20 gennaio 1964); Corea (*ad instar vicariati castrensi* 22 novembre 1983; ordinariato militare, 23 ottobre 1989); Ecuador (30 marzo 1983, *AAS*, 75 [1983], pp. 846-849).

⁽⁴⁾ Cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 43.

⁽⁵⁾ Proemio della SMC, che cita in nota il Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

cost. ap., presentano delle peculiarità (criterio personalistico per delimitare il popolo, cumulatione della giurisdizione dell'ordinario militare con quella degli ordinari locali e, quindi, doppia appartenenza dei fedeli sia all'ordinariato che alle chiese locali, ecc.) che possono talvolta rendere difficile la comprensione di questo fenomeno ecclesiale, specie se lo si contempla in un'ottica che non tenga conto della flessibilità dell'organizzazione ecclesiastica consentita dall'ultimo Concilio ecumenico. D'altra parte, la scelta del legislatore di disciplinare la pastorale castrense extracodicialmente avvenne nella fase finale dell'elaborazione del CIC ⁽⁶⁾, in seguito a degli interrogativi posti circa la natura teologica degli enti ecclesiastici finalizzati a quest'opera e la conseguente tipificazione giuridica che più gli si addice; tuttavia, la soluzione finale prospettata dalla cost. ap. ha lasciato aperti alcuni punti di discussione dottrinale relativi all'essenza di queste strutture ecclesiastiche, giacché il termine adoperato per de-

(6) Sino allo schema del 1982 i vicariati castrensi erano annoverati fra le prelatore personali (« huiusmodi sunt Praelaturae castrenses, quae Vicariatus Castrenses quoque appellantur »), le quali venivano esplicitamente equiparate *in iure* alle chiese particolari (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSENDO, *Codex Iuris Canonici recognitum*, Libreria Editrice Vaticana, 1980, c. 337 § 2; vid. le discussioni precedenti a questo schema in *Communicationes*, 12 [1980], pp. 279-282). In seguito ad alcuni dubbi sorti circa la natura delle prelatore a base personale e, quindi, circa la loro collocazione entro la sistematica adoperata dal Codice (cfr. *Relatio* del 1981 elaborata dalla Segreteria e dai consultori della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice, in *Communicationes*, 14 [1982], pp. 116-230, specie p. 202), dopo la Plenaria della Commissione dei 74 cardinali e vescovi (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS [PCLTI], *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo: Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 376-417), venne omessa la menzione alle « prelatore » castrensi nello schema del 1982 (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSENDO, *Codex Iuris Canonici, Schema Novissimum*, E Civitate Vaticana, 25 martii 1982). Anche se i presuli che fecero parte della citata Plenaria decisero di affidare alla Segreteria della Commissione lo studio « de opportunitate et modo redigendi canonem, vel aliquid saltem dicendi, circa Dioeceses personales et Vicariatus Castrenses » (PCLTI, *Acta et Documenta*, cit., p. 405), la soluzione finale assunta fu la stessa del Codice piano-benedettino, e cioè rimandare la materia a leggi extracodiciali (cfr. can. 569 del CIC del 1983), giacché, a quanto pare, gli ordinariati militari non trovavano posto nella sistematica del nuovo Codice. Sul tema degli ordinariati castrensi durante l'elaborazione del CIC, cfr., fra altri, A. VIANA, *Los Ordinariatos militares en el contexto del Decreto « Presbyterorum Ordinis » n. 10*, in *Ius Canonicum*, XXVIII (1988) 56, pp. 721-749 e IDEM, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesialística. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, 1992, pp. 97-111.

nominarle è assai generico (*ordinariati*) e la definizione legale che di esse si offre è — giustamente — molto larga: peculiari circoscrizioni ecclesiastiche assimilate giuridicamente alle diocesi ⁽⁷⁾.

La mancata concretezza della SMC è dovuta al fatto che la cost. ap. non è che una legge-quadro di tutti gli ordinariati militari, la quale deve essere completata con gli statuti stabiliti dalla Santa Sede per le singole nazioni (rispettando, ove esistono, le convenzioni con le autorità civili) ⁽⁸⁾. Nella medesima descrizione degli ordinariati fornita dall'art. I § 1 della SMC si afferma, in effetti, che essi sono circoscrizioni ecclesiastiche particolari « quae propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede conditis, in quibus pressius determinabuntur huius Constitutionis praescripta » ⁽⁹⁾.

(7) Cfr. art. I § 1 della SMC.

(8) L'espressione « legge-quadro », oltre che dalla dottrina, è stata anche utilizzata autorevolmente nell'atto della presentazione della cost. ap.: cfr. *Presentazione della Costituzione « Spirituali militum curae » fatta dal Card. Bernard Gantin, Prefetto della Congregazione per i Vescovi nella sala stampa della Santa Sede, il 5 maggio 1986, in Militum Cura Pastoralis, 1 (1987), p. 10.*

(9) Sia detto per inciso, non credo che gli statuti degli ordinariati siano gli *statuta sensu proprio* di cui al can. 94 del CIC. Tale canone contiene una definizione stretta di statuti (*sensu proprio*) che non può essere applicata a tutte le norme canoniche che ricevono il nome di statuti. Ritengo che le norme tipificate nel can. 94 promanino dall'autonomia, ovverossia dallo *ius statuendi*, che possono possedere taluni enti ecclesiastici (paradigma dei quali sarebbero le associazioni) che consente loro di autoconfigurarsi, determinando il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e il modo di agire. In senso simile, cfr. J. OTADUY, *Las características jurídicas de los estatutos según el c. 94*, in AA.VV., *Das Kosoziative element in der Kirche. Akten des VI Internationales Kongresses für kanonisches Recht*, München, 1989, pp. 313 e 314; L. PRADOS, *El Derecho estatutario en el Código de Derecho Canónico*, in AA.VV., *Excerpta e dissertationibus in iure canonico VII*, Pamplona, 1989, p. 398; AA.VV., *Excerpta e dissertationibus in iure canonico VII*, Pamplona, 1989, p. 398; V. DE PAOLIS, *Il libro primo del Codice di Diritto Canonico: Norme generali (cann. 1-95)*, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, Roma, 1986, pp. 325 a 327. Non ravvede, invece, alla base degli statuti del can. 94 una fonte normativa diversa da altre norme P. G. MARCUZZI, *Statuti e regolamenti*, in *Apollinaris*, LX (1987), p. 528.

Gli statuti degli ordinariati hanno come oggetto precipuo lo stesso di quello indicato nel can. 94 (anche se possono oltrepassare tale oggetto), ma essi emanano dalla suprema autorità della Chiesa, sia direttamente (come nel caso degli statuti dell'ordinariato della Germania; cfr. Breve del 23 novembre 1989, *AAS*, 81 [1989], pp. 1284 e 1285), sia tramite la corrispondente delega alla Congregazione incaricata degli ordinariati (come è avvenuto sinora nel resto dei casi: gli statuti sono stati approvati mediante decreto della Congregazione per i Vescovi, richiamando il can. 30 del CIC). Gli statuti degli ordinariati sono insomma *leggi papali di contenuto precipuamente statutario*.

Come si è giustamente rilevato, la SMC, essendo la legge-quadro di una struttura giurisdizionale, considera direttamente l'ente comunitario in quanto tale e tratta quindi l'ufficio capitale come uno degli elementi della figura, superando così l'ottica personalistica della legislazione precedente, che al contrario fissava la sua attenzione in modo precipuo sul ruolo del prelado incaricato di svolgere questa peculiare opera pastorale⁽¹⁰⁾. Ciononostante, è evidente che uno degli elementi che possono contribuire maggiormente a cogliere la natura canonica della pastorale con i militari è appunto l'ufficio ecclesiastico che si trova a capo della struttura ecclesiastica in questione. Il contenuto dell'incarico ricevuto, la potestà annessa all'ufficio, la condizione canonica del titolare, ecc., pur non essendo le uniche questioni da analizzare, costituiscono invero un punto centrale dello studio degli ordinariati. È significativo al riguardo il fatto che il documento conciliare che rilancia la pastorale castrense sia proprio il Decreto *Christus Dominus*, quello cioè che si occupa di descrivere l'ufficio pastorale dei vescovi.

Giova notare a questo proposito che il succitato Decreto conciliare si articola in tre capitoli: I « De Episcopis quoad universam Ecclesiam »; II « De Episcopis quoad Ecclesias particulares seu dioeceses » e III « De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus ». Il n. 43 relativo ai vicariati castrensi si trova nella sezione III dell'ultimo capitolo, la quale ha per titolo: « Episcopi munere interdioecesano fungentes », che inizia (n. 42) mettendo in rilievo come le necessità pastorali esigano sempre più che alcuni incarichi pastorali (che possono servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione) abbiano unità di indirizzo e di governo, ragione per la quale è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possono essere affidati anche a vescovi⁽¹¹⁾. Dall'ubicazione sistematica dei vicariati castrensi nel *Christus Dominus* si può insomma desumere che i Padri conciliari concepivano un *munus episcopale*, avente la missione di governare la peculiare pastorale con i militari, il quale era inteso come un incarico interdiocesano mirante a cooperare al bene di più chiese. Veniva quindi inserito nel normale assetto

⁽¹⁰⁾ Cfr. J.I. ARRIETA, *El Ordinariato castrense (Notas en torno a la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae)*, in *Ius Canonicum*, XXVI (1986) 52, pp. 732 e 733.

⁽¹¹⁾ L'ordine seguito nel Decreto può essere illuminante qualora si volesse approfondire il modo di articolarsi della struttura pastorale della Chiesa. Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Le prelature personali*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (1989), pp. 470 e 471.

organizzativo della Chiesa un ufficio canonico che sino allora aveva un carattere di straordinarietà. Ne deriva l'interesse ad individuare i profili giuridici di questo specifico incarico interdiocesano (così come esso è regolato nell'attuale disciplina), diverso dagli uffici relativi alle strutture ecclesiastiche di base territoriale, i quali hanno caratteristiche più note.

2. *L'ordinario militare a tenore della SMC.*

Nella SMC si può ravvisare il profilo canonico fondamentale dell'ufficio episcopale avente la missione di seguire pastoralmente i militari e le loro famiglie che non cessano di far parte delle diocesi locali (12). A tenore della cost. ap., dunque, possiamo individuare i seguenti tratti dell'ufficio di ordinario militare:

- si trova a capo della porzione del Popolo di Dio (« ordinaria-tui militari praeficitur »), come ordinario proprio (art. II § 1);
- normalmente (« pro norma ») è insignito della dignità episcopale (art. II § 1);
- gode dei diritti e degli obblighi dei vescovi diocesani « nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet » (art. II § 1);
- viene nominato, istituito o confermato dal Romano Pontefice (art. II § 2);
- normalmente (« pro norma, nisi peculiaria Nationi adiuncta aliud suadeant ») è libero da altri uffici che comportino la « cura animarum » (art. II § 3);
- appartiene *ipso iure* alla Conferenza Episcopale (art. III);
- la sua potestà è qualificata come *personale, ordinaria* (« tum fori interni tum fori externi »), *propria ma cumulativa* (art. V);
- dipende dalla Congregazione per i Vescovi o da quella per la Evangelizzazione dei Popoli (art. XI);
- è tenuto alla visita « ad limina » (art. XIII).

Fra queste caratteristiche giova mettere in risalto il disposto dell'art. II § 1, in virtù del quale, l'ordinario castrense viene equiparato (« nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet ») al

(12) Costituisce una caratteristica fondamentale delle circoscrizioni ecclesiastiche castrensi il fatto di avere un proprio popolo, ma non esclusivo. Perciò, la giurisdizione dell'ordinario militare è appunto *cumulativa* con quella dei vescovi diocesani. La SMC si preoccupa, infatti, di dichiarare che i fedeli che appartengono all'ordinariato « esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portio-nem ratione domicilii vel ritus efformant ».

vescovo diocesano. Ciò deriva invero dalla più generica assimilazione giuridica degli ordinariati rispetto alle diocesi, di cui all'art. I § 1 della SMC. Come potremo verificare lungo queste pagine, l'assimilazione giuridica costituisce, non solo l'elemento per colmare le eventuali lacune legali, ma soprattutto la chiave di volta che consente di capire il regime canonico della pastorale castrense ⁽¹³⁾.

3. *L'equiparazione giuridica dell'ordinario militare con il vescovo diocesano.*

Per lo studio del profilo canonico dell'ordinario militare, il punto di partenza viene indicato dal disposto dell'art. II § 1 della SMC, il quale stabilisce che l'ordinario militare « omnibus gaudet iuribus Episcoporum dioecesanorum eorundumque obligationibus tenetur » ⁽¹⁴⁾. Pertanto, per formulare dei criteri validi ad individuare quali siano le situazioni giuridiche proprie dei vescovi diocesani che vanno anche applicate agli ordinari militari, bisognerà far leva sull'assimilazione giuridica degli ordinariati con le diocesi e, più specificamente, sull'equiparazione del contenuto giuridico dell'ufficio dell'ordinario castrense con quello del vescovo diocesano ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Sul significato dell'assimilazione giuridica ed il suo rapporto con la realtà, cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp. 215-224.

⁽¹⁴⁾ A rigore, prendendo in considerazione il senso letterale dell'art. II § 1 della SMC, sembrerebbe che l'equiparazione giuridica stabilita dalla cost. ap. riguardi, non tanto i rispettivi *munera*, quanto la situazione giuridica soggettiva dei titolari dei due uffici. Bisogna, però, tener conto della terminologia adoperata dal Codice, il cui can. 145 § 2, nel definire la nozione di ufficio ecclesiastico, parla di « obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria ». Possiamo, quindi, dedurre che la SMC dispone che si deve applicare in linea di massima all'ufficio di ordinario militare ogni sorta di situazione giuridica, sia attiva che passiva, propria dell'ufficio di vescovo diocesano.

⁽¹⁵⁾ Come si può notare utilizzo indistintamente le espressioni « assimilazione » ed « equiparazione ». Gli Schemi del 1977 e del 1980 impiegavano il termine *assimilazione* in senso generico, mentre l'*aequiparatio in iure* era stabilita « nisi ex rei natura aut iuris praescriptio aliud appareat » (cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad*, cit., p. 102). Durante l'elaborazione del CIC del 1983, e concretamente durante la Plenaria avuta nel 1981, vi fu chi sottolineava la differenza di questi due termini (cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et Documenta*, cit. p. 400), ma prevaleva l'idea di considerarla come una semplice *quaestio de verbis* (cfr. *ibidem*, pp. 380 e 388). Mi pare che attualmente non vi sia una reale differenza tra queste due espressioni. Del resto, la terminologia legale non

A questo riguardo, v'è da segnalare che la stessa SMC statuisce alcune disposizioni in materia, talvolta per ribadire che si applica all'ordinario castrense il medesimo regime giuridico del vescovo diocesano, altre, invece, per stabilirne un'eccezione. Ebbene, la SMC conferma l'assimilazione nell'affermare che l'ordinario militare appartiene *ipso iure* alla Conferenza Episcopale⁽¹⁶⁾, che dipende dalla Congregazione per i Vescovi o per l'Evangelizzazione dei Popoli⁽¹⁷⁾ e che è tenuto a presentare la relazione quinquennale e realizzare la *visita ad limina*⁽¹⁸⁾. Costituisce invece un'eccezione all'equiparazione, indicata dalla stessa cost. ap., il fatto che l'ordinario possa non essere consacrato vescovo (seppure *pro norma* debba esserlo)⁽¹⁹⁾.

Oltre ai dati desunti dalla SMC, e tralasciando per il momento ciò che riguarda più strettamente la potestà di governo ed il suo esercizio, si potrebbe affermare, ad un primo approccio, che si applica agli ordinari militari quanto disposto nei cann. 381-402 circa i vescovi diocesani, come in seguito evidenzieremo. Va, però, subito premesso che vi sono alcune disposizioni ecclesiastiche, applicabili sotto il profilo canonico agli ordinari, le cui conseguenze giuridiche posso-

fa ormai nessuna distinzione: la SMC parla di assimilazione, ma con costanti riferimenti alle eccezioni che vi possono essere, sia provenienti dalla natura delle cose che dalle prescrizioni del diritto; l'art. 1 degli statuti dell'ordinariato della Polonia, per esempio, impiega la parola « equiparazione », anziché « assimilazione ».

(16) Cfr. SMC, art. III e CIC, can. 450 § 1.

(17) Cfr. SMC, art. XI e la cost. ap. *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988 (AAS, 80 [1988], pp. 841-912), il cui art. 75 dispone che la Congregazione per i Vescovi si occupa di quanto riguarda l'esercizio dell'ufficio episcopale nell'ambito della Chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli; in virtù dell'art. 76 della medesima cost. ap. spetta alla Congregazione per i Vescovi il compito di erigere gli ordinariati castrensi per la cura pastorale dei militari. Come è noto, all'interno di questa Congregazione esiste un Ufficio di coordinamento degli ordinariati (cfr. Decr. « De erectione Officii Centralis coordinandis Vicariatibus Castrensibus », del 22 febbraio 1985, AAS, 77 [1985], pp. 1091 e 1092). Attualmente vi sono 24 ordinariati che fanno capo alla Congregazione per i Vescovi e 6 che dipendono dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (cfr. *Annuario Pontificio* 1992, pp. 1023-1029).

(18) Cfr. SMC, art. XII e CIC, cann. 399 e 400. Cfr. anche cost. ap. *Pastor Bonus*, cit., artt. 28-32 e *adnexum* I; oltre alla regolamentazione concreta, offre spunti di interesse sotto il profilo ecclesiologico il *Direttorio per la visita « ad limina »* emanato dalla Congregazione per i Vescovi il 29 giugno 1988 (cfr. *Ius Ecclesiae*, 1 [1989], pp. 748-753).

(19) Cfr. SMC, art. I. I vescovi diocesani devono ricevere la consacrazione episcopale prima di prendere possesso del loro ufficio, come si desume dal combinato disposto dei cann. 379 e 382.

no essere ridimensionate da eventuali norme militari. Così, l'ordinario castrense prenderà possesso canonico dell'ordinariato secondo il disposto del can. 382, salva disposizione particolare contraria, sia canonica che civile; lo stesso si potrebbe affermare per quanto riguarda la rinuncia all'ufficio per età, infermità o altra grave causa (can. 401).

Pur essendo l'ordinariato una circoscrizione ecclesiastica a base personale, la SMC stabilisce che gli statuti degli ordinariati dovranno indicare il luogo della sede della curia dell'ordinariato; ne segue che si potrà attribuire all'ordinario militare l'obbligo di residenza, di cui al can. 395, stabilito per i vescovi diocesani, il quale potrebbe anche essere esigito dalle autorità militari.

Inoltre, l'ordinario castrense ha l'obbligo di applicare la Messa *pro populo* (can. 388). Egli deve presiedere frequentemente la celebrazione dell'Eucaristia nella chiesa *principale* ⁽²⁰⁾, e potrà celebrare pontificali nell'ambito del suo ordinariato (can. 390). D'altro canto, si può pure affermare che spetta all'ordinario rappresentare l'ordinariato in tutti i negozi giuridici (can. 393).

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla missione che è chiamato a svolgere, l'ordinario castrense dovrà mostrare una sollecitudine pastorale nei confronti di tutti i fedeli (can. 383) ⁽²¹⁾ e in modo particolare nei riguardi dei presbiteri, incardinati nell'ordinariato o no, che con lui cooperano nella pastorale castrense (can. 384); egli dovrà anche favorire la pastorale vocazionale all'interno dell'ordinariato (can. 385) nonché l'apostolato di tutti i fedeli (can. 394) ⁽²²⁾, sebbene si debbano tener presenti le peculiarità della

⁽²⁰⁾ La SMC (art. XIII, 1) parla semplicemente di « chiesa » dell'ordinariato. In dottrina v'è chi ha affermato che non si può usare il titolo di chiesa *cattedrale* (riservato per le chiese principali delle diocesi) per gli ordinariati: cfr. J. BEYER, *Quelques notes et indications pour la nouvelle rédaction des statuts des Ordinariats militaires*, in *Militum Cura Pastoralis*, (1987/2), p. 20. Sta di fatto che gli statuti utilizzano sempre l'espressione « chiesa principale ».

⁽²¹⁾ L'art. II § 4 della SMC stabilisce un criterio generale affinché l'ordinario militare « huic peculiari operi pastorali totis viribus incumbere possit ».

⁽²²⁾ L'art. IX della cost. ap. recita: « Cum omnes fideles ad aedificationem Corporis Christi cooperari debeant, Ordinarius eiusque presbyterium curent ut fideles, laici Ordinariatus, sive uti singuli sive consociati, suas partes gerant tamquam fermentum apostolicum, sed et missionale, inter ceteros milites cum quibus vitam agunt ». Del resto, tutti gli statuti contengono qualche richiamo più o meno esplicito a questa norma; l'art. 7 degli statuti dell'Austria fa riferimento specifico all'«Apostolat Militaire International», (per la storia e le caratteristiche di quest'orga-

vita castrense e la specificità dell'opera pastorale svolta appunto dagli ordinariati. È altresì compito dell'ordinario esercitare personalmente il *munus docendi* e vegliare perché si osservino le disposizioni, che vi sono in materia, nell'ambito dell'ordinariato (can. 386), oltre che offrire un esempio di santità e promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli (can. 387). Conseguentemente, l'ordinario ha la potestà ed il dovere di compiere la visita pastorale nelle cappellanie ed altri centri dipendenti dall'ordinariato (cann. 396 a 398). Costituisce senz'altro un dovere dell'ordinario militare quello di urgere l'osservanza della disciplina ecclesiastica, difendendo l'unità della Chiesa (can. 392); è evidente che, avendo l'ordinario una potestà cumulativa con quella dei vescovi diocesani, si rende per lui specialmente pressante l'obbligo di serbare la comunione con le chiese locali e di essere particolarmente sensibile nel favorire l'unione nell'azione pastorale, come, del resto, viene espressamente ricordato nell'art. II § 4 della SMC ⁽²³⁾.

È meritevole di speciale attenzione la disposizione secondo la quale l'ordinario appartiene *ipso iure* alla Conferenza Episcopale, il che si applicherebbe anche quando l'ordinario non fosse consacrato vescovo ⁽²⁴⁾. Come è ovvio, la partecipazione dell'ordinario militare alla Conferenza dei vescovi garantisce un miglior coordinamento fra la pastorale peculiare dell'ordinariato e quella delle diocesi ⁽²⁵⁾.

nizzazione, cfr. L. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, *El A.M.I.: Larga andadura y perspectivas de futuro*, in *Militum Cura Pastoralis*, 2 [1988/1], pp. 35-43; gli statuti di questo ente sono stati pubblicati in *ibidem*, pp. 44-46).

⁽²³⁾ Gli statuti del Brasile (art. 4) specificano il dovere di comunione nella disciplina ecclesiastica, nel disporre che l'ordinario militare deve applicare, nel suo ambito, la legislazione complementare al Codice, legittimamente emanata dalla Conferenza Episcopale, salva la condizione peculiare dello stesso ordinariato.

⁽²⁴⁾ Sul fondamento, caratteristiche e conseguenze dell'appartenenza dell'ordinario militare alla Conferenza Episcopale sono illuminanti le riflessioni di A. VIANA, *Territorialidad y personalidad*, cit., pp. 140 a 145. Costituisce un caso particolarmente interessante sotto il profilo teorico il disposto dell'art. 6, 4 degli statuti del Portogallo che, visto che l'ordinario è il vescovo diocesano di Lisbona, stabilisce che il vescovo ausiliare che funge da vicario generale dell'ordinariato appartiene *ipso iure*, per questo titolo, alla Conferenza Episcopale.

⁽²⁵⁾ Giova anche notare che in alcuni statuti si prevede inoltre che l'ordinario possa assistere a delle riunioni di provincie o regioni ecclesiastiche; cfr. gli statuti di: Argentina (art. VI), Brasile (art. 9), Colombia (art. 10), Portogallo (art. 6, 4, riferito al Vicario Generale) e Spagna (art. 5). Ciò risponde ovviamente al desiderio di mantenere un maggiore scambio di esperienze pastorali. Si badi, però, che nei casi citati si parla della possibilità che l'ordinario ha di *assistere* alle riunioni, giacché tan-

Mi pare che una verifica più particolareggiata dell'applicabilità delle singole situazioni giuridiche proprie dei vescovi diocesani agli ordinari militari ci porterebbe troppo lontano. Ad ogni modo, ciò che andrebbe ancora ricordato è, appunto, che la ragione di essere degli ordinariati militari è quella di offrire una pastorale specializzata a dei fedeli (i quali ne hanno bisogno per le loro peculiari condizioni di vita) che già appartengono, e non cessano di appartenere, alle chiese territoriali, essendo dunque l'operato dell'ordinario militare un servizio complementare alla pastorale diocesana. La natura stessa dell'ufficio di ordinario militare, vale a dire la missione pastorale che deve svolgere, costituisce quindi un punto fermo di riferimento per definire la portata giuridica della sua equiparazione con il vescovo diocesano.

Allo scopo di cogliere i limiti dell'assimilazione giuridica, oltre al criterio naturale (la sostanza delle cose), lo stesso diritto positivo può stabilire certe indicazioni, come in effetti avviene nel caso di specie. La SMC prevede esplicitamente che gli statuti di ogni ordinariato diano norme più precise sul regime giuridico degli ordinari militari. Le espressioni « pro norma », « nisi statutis particularibus constet », ecc., adoperate nel regolare determinate materie relative all'ufficio di ordinario, indicano la necessità, o almeno la possibilità, di ulteriori sviluppi normativi in tali materie. Ne segue che ogni tentativo di approfondire la soluzione legale fornita agli ordinariati deve muovere soprattutto dai disposti dei singoli statuti, anche se, come è ovvio, analizzati alla luce delle disposizioni universali ⁽²⁶⁾.

to la provincia quanto la regione sono raggruppamenti di chiese locali (cfr. cann. 431 § 1 e 433 § 1), mentre la Conferenza episcopale è essenzialmente un'assemblea di vescovi (cfr. can. 477).

⁽²⁶⁾ Gli statuti dei singoli ordinariati debbono, in linea di massima, sottostare alla SMC appunto perché questa è una legge-quadro di tutti gli ordinariati; è stato addirittura affermato che gli statuti sottostanno sia al CIC che alla SMC (cfr. R. COPPOLA, *Dalla costituzione apostolica « Spirituali militum curae » allo statuto dell'Ordinariato militare in Italia: bilancio e prospettive*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 [1988/II], p. 309). Tuttavia, va ricordato che un'ipotetica deroga alla SMC da parte degli statuti è in linea teorica certamente possibile dal momento in cui essi sono emanati dalla suprema autorità della Chiesa (risalta questo fatto G. BONICELLI, *Novità e continuità nell'impegno della Chiesa per i militari*, in *Bonus Miles Christi*, 34 [1987], p. 29). Se, però, in un caso concreto si dovesse avverare tale fattispecie — che renderebbe atipico l'ordinariato in questione —, ritengo che sarebbe una manifestazione di correttezza legislativa il segnalarlo espressamente, dandone la motivazione. Riconosce anche negli statuti la forza di derogare alle leggi canoniche, sia codiciali che

Nelle prossime pagine mi propongo, appunto, di realizzare un'analisi comparativa delle disposizioni statutarie riguardanti l'ufficio ecclesiastico dell'ordinario militare: la condizione giuridica del suo titolare e le caratteristiche della sua potestà nonché i modi di esercitarla (27). Seppure lo scopo precipuo del presente studio sia quello di offrire una visione complessiva del regime legale degli ordinari militari, attingendo soprattutto alle norme statutarie in materia, non mancheranno alcune riflessioni riguardo la natura della potestà dell'ordinario castrense. Costituisce perciò un punto previo alla comparazione degli ordinari castrensi con i vescovi diocesani la questione relativa alla consacrazione episcopale del titolare dell'ufficio capitale degli ordinariati; a parte gli effetti giuridici che possono scaturire dalla condizione vescovile, la non necessità legale della consacrazione episcopale dell'ordinario militare mette in rilievo l'origine della potestà annessa a questo ufficio, nonostante il contenuto di essa rimanga pur sempre prettamente episcopale.

4. *La questione sulla condizione episcopale dell'ordinario castrense.*

È stato già rilevato come l'art. II § 1 della SMC stabilisca che l'ordinario militare sarà « dignitate episcopali pro norma insignitus ». Come è ovvio, l'espressione « pro norma » indica, da una parte, che l'ordinario godrà solitamente della dignità vescovile e, dall'altra, dichiara la non necessità. Bisogna subito affermare che anche questo punto viene spesso condizionato da statuizioni pattizie. Gli statuti (tenuto conto delle eventuali disposizioni concordatarie in materia) potranno precisare se l'ufficio capitale di un concreto ordinariato debba essere sempre un vescovo.

Vi sono infatti statuti che dispongono esplicitamente che l'ordinario dovrà essere insignito della dignità episcopale (28); altri, come

extracodicali, G. DALLA TORRE (*Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il caso degli ordinariati castrensi*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 97 [1986/II], p. 274), ma nei casi previsti dalla SMC.

(27) In seguito, raccolgo sostanzialmente quanto ho già scritto in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, specie pp. 16 a 36. Per quanto riguardano i dati legali (i testi degli statuti dei singoli ordinariati, degli accordi, ecc.) rimando al medesimo lavoro.

(28) Cfr. gli statuti degli ordinariati di: Austria (art. 2); Canada (art. 3); Cile (art. V); Polonia (art. 1). L'art. 2 degli statuti dell'ordinariato della Germania dispo-

quelli del Brasile, Italia, Spagna e Stati Uniti, stauiscono che dovrà essere insignito della dignità di arcivescovo ⁽²⁹⁾.

Sono parecchi gli ordinariati castrensi i cui statuti nulla dispongono direttamente sulla consacrazione vescovile dell'ordinario, ma dichiarano che l'ordinariato si chiamerà anche « vescovato » castrense ⁽³⁰⁾. Di solito si dice che l'utilizzazione di quel nome è resa possibile dall'autorizzazione della Santa Sede; gli statuti del Belgio e della Francia affermano invece che impiegano l'espressione « Diocèse aux Armées » e « Evêque aux Armées » per tradurre in francese i termini « ordinariatus » e « ordinario » ⁽³¹⁾. Si constata, ad ogni modo, la tendenza a denominare la circoscrizione ecclesiastica a seconda della dignità di cui gode il suo ufficio capitale, sebbene la terminologia adoperata non sia sempre del tutto significativa. Per esempio, abbiamo il caso del Paraguay che, pur denominandosi per autorizzazione della Sede Apostolica « obispado castrense », l'art. 5 dei suoi statuti stabilisce che « será regido *normalmente* por un obispo ». Così pure, l'art. 6 degli statuti del Perù afferma che « el *Obispo* Castrense normalmente revestirá la dignidad episcopal ». Gli statuti dell'ordinariato delle Filippine — che non ha un'altra denominazione — si limitano a ripetere, nell'art. 3, Section 2, il disposto della SMC, cioè che l'ordinario « is *normally* a bishop »; più avanti, aggiunge che « he is its (dell'ordinariato) Bishop and Pastor ». Gli statuti dell'ordinariato castrense australiano non contengono alcuna norma esplicita, sebbene essi parlino di « vescovo » militare.

Al di là delle concrete disposizioni normative, mi sembra opportuno notare che attualmente tutti gli ordinari castrensi godono della dignità vescovile, anche se nessuno possiede come titolo della sua consacrazione episcopale l'ordinariato castrense: o sono vescovi titolari di sedi estinte ovvero vescovi diocesani o emeriti ⁽³²⁾. Occorre

ne che la Santa Sede nominerà un vescovo diocesano come vescovo militare; così pure, l'art. 4 degli statuti dei Paesi Bassi afferma che « sarà normalmente nominato Ordinario Militare un Vescovo diocesano ».

⁽²⁹⁾ Cfr. gli statuti di: Brasile (art. 6), Italia (art. 3), Stati Uniti (art. IV) e Spagna (art. 1).

⁽³⁰⁾ Così gli statuti degli ordinariati castrensi dell'Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Gran Bretagna, oltre a quelli di cui si tratta specificamente nel testo.

⁽³¹⁾ Cfr. gli artt. 1 degli statuti di entrambi paesi.

⁽³²⁾ Cfr. *Annuario Pontificio*, 1992, pp. 1023-1029. Dai 30 ordinari castrensi, 19 sono vescovi titolari (5 di loro arcivescovi) e 10 vescovi (o arcivescovi) diocesani (manca il titolare dell'ordinariato del Paraguay). Nell'*Annuario* dell'anno 1990 (pp. 984-990) comparivano due vescovi emeriti.

comunque ribadire ancora che, indipendentemente dall'effettiva condizione episcopale dell'ordinario militare, l'ordinario castrense gode di tutti i diritti ed è tenuto a tutti gli obblighi dei vescovi diocesani, a meno che consti altrimenti dalla natura delle cose o dagli statuti.

5. *Nomina dell'ordinario.*

L'art. II § 2 della SMC dispone: « *Ordinarium militare libere Summus Pontifex nominat, aut legitime designatum instituit vel confirmat* ». Si è fatto giustamente notare come nel linguaggio del CIC (cfr. can. 147), l'« *institutio* » corrisponda alla presentazione e la « *confirmatio* » all'elezione; tanto l'eletto quanto il presentato sarebbero il « *legitime designatus* ». Da questa terminologia si può dedurre, quindi, che per la nomina dell'ordinario castrense si prevedono tre sistemi di provvisione: il libero conferimento, l'istituzione del presentato e la conferma dell'eletto, fatte sempre dal Romano Pontefice. In questo modo, la norma sulla nomina dell'ordinario si discosta dal correlativo disposto codiciale sul vescovo diocesano (can. 377 § 1), che infatti prevede solamente la libera nomina o la conferma dell'eletto⁽³³⁾.

È ben vero che la « *mens* » della Chiesa è quella di non concedere alle autorità civili diritti e privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione riguardo la carica del vescovo⁽³⁴⁾. Tuttavia, il caso dell'ordinario militare presenta alcuni aspetti peculiari che giustificano il fatto che non di rado l'autorità civile svolga qualche compito nella procedura che porta alla nomina di colui il quale è destinato a governare questa struttura ecclesiastica. Si pensi, in effetti, al fatto che l'ordinario castrense si inserisce sovente nella struttura militare, e, soprattutto, non bisogna dimenticare che egli è investito del compito di dirigere un'opera pastorale specializzata rivolta a un ceto sociale che ha il diritto di ricevere tale adeguata assistenza spirituale⁽³⁵⁾; esigenza che si formalizza in una richiesta dello Stato o, più

⁽³³⁾ Cfr. D. J. ANDRÉS, *Constitutio Apostolica qua nova canonica ordinatio pro spirituali militum curae datur (Adnotationes)*, in *Apollinaris*, 60 (1987), p. 22 nota 99.

⁽³⁴⁾ Cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 20 e can. 377 § 5 del CIC. In questi testi l'espressione « vescovo diocesano » è da intendersi in senso lato; lo stesso decreto conciliare al n. 21 parla anche dell'equiparato « in iure » al vescovo diocesano. Cfr. anche, cann. 381 § 2, 368 e, per ciò che riguarda il nostro tema, art. II § 1 della SMC.

⁽³⁵⁾ « *Cum spirituali militum curae, ob peculiare eorum vitae condiciones, eximia debeat sollicitudo, in unaquaque natione erigatur, pro viribus, Vicariatus*

frequentemente, in un accordo fra l'autorità civile e l'autorità religiosa. D'altronde, se la nomina dell'ordinario costituisce oggetto di un accordo, la Chiesa non potrà promulgare norme al riguardo senza tener conto di quanto è stato precedentemente pattuito.

Soltanto gli statuti degli ordinariati dell'Australia e dell'Olanda affermano la libera nomina da parte della Santa Sede, senza aggiungervi ulteriori condizionamenti ⁽³⁶⁾. Anche l'art. 5 degli statuti della Polonia afferma che « il Vescovo Castrense della Polonia viene nominato dal Santo Padre, senza alcuna restrizione »; tuttavia, l'art. 6 dei medesimi statuti stabilisce che « i candidati a tale ufficio vengono presentati al Santo Padre dal Nunzio Apostolico, dopo aver *previamente consultato* le autorità competenti ecclesiastiche e governative ». In questo caso, quindi, nella *nomina* non intervengono le autorità civili (o militari) né quelle ecclesiastiche, se non solo il Papa. Ma, stando al rigore delle parole impiegate negli statuti, e diversamente da quanto stabilito dal can. 377 del CIC relativo alla nomina dei vescovi diocesani e coadiutori (nel quale si contempla la *proposta* di presbiteri idonei), non si tratterebbe del conferimento dell'ufficio per libera collazione, ma per *presentazione* ⁽³⁷⁾. Comunque, ciò che interessa ora mettere in rilievo è il fatto che si dichiara espressamente che il Nunzio Apostolico è tenuto a consultarsi con le autorità governative.

Gli statuti del Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti non fanno menzione della nomina dell'ordinario, per cui, in questo caso, non esistendo una statuizione pattizia che dispone altrimenti, spetterà al Romano Pontefice la libera nomina dell'ordinario.

Ad ogni modo, nella maggioranza degli statuti si prevede qualche intervento delle autorità civili. In effetti, tranne i casi già menzionati, la regola generale è quella di stabilire che gli ordinari saranno nominati dalla Santa Sede previo accordo con le autorità civili, sia richiamando la precedente norma concordataria ⁽³⁸⁾, sia, più rara-

Castrensis » (Decr. *Christus Dominus*, n. 43). Si è soliti concepire l'assistenza spirituale ai militari come un segno di particolare attenzione pastorale, che nasce fra l'altro dall'esigenza di garantire comunque un'assistenza spirituale a quanti versano in peculiari situazioni di bisogno (cfr., per esempio, G. DALLA TORRE, *Assistenza spirituale nelle forze armate e « qualità della vita »*, in *Iustitia*, XLIII [1990] 4, p. 400).

⁽³⁶⁾ Cfr. artt. 2 e 4 dei rispettivi statuti.

⁽³⁷⁾ Cfr. cann. 158-163 del CIC, specie il can. 163.

⁽³⁸⁾ Così gli statuti degli ordinariati di: Argentina (art. VI, 1), Austria (art. 2), Bolivia (art. 6), Brasile (art. 6), Colombia (art. 6), Germania (art. 2), Paraguay (art.

mente, senza farne riferimento⁽³⁹⁾. Alle autorità civili spetta, qualora si presenti il caso, la nomina « militare ». L'accordarsi prima della nomina sembra che sia la tendenza concordataria⁽⁴⁰⁾, senza che tale prassi rientri nel concetto di presentazione (né tanto meno di elezione) di cui al can. 147. Solo gli statuti dell'ordinariato castrense spagnolo, nel rimandare la materia della provvisione e cessazione dell'ufficio agli Accordi con lo Stato, prevede un sistema di presentazione da parte dell'autorità civile, sia pure limitato⁽⁴¹⁾.

5) e Perù (art. 8). Gli statuti delle Filippine (art. III, 2) si rifanno a una lettera del Segretario del « Foreign Affairs ». Del resto, le norme pattizie di cui agli statuti citati dispongono appunto che, prima della nomina da parte della Santa Sede, essa si dovrà mettere d'accordo con le autorità civili.

L'art. 13 degli statuti italiani dispone, da una parte, che l'ordinario militare è « designato » e « istituito » dalla Sede Apostolica e, dall'altra, che la nomina « viene effettuata secondo la procedura e la modalità indicate dalla legge dello Stato Italiano, conforme all'accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 ». Nel citato Accordo (cfr. AAS, 77 [1985], pp. 521 a 523), si parla della « nomina » dei titolari degli uffici ecclesiastici da parte dell'autorità ecclesiastica con posteriore comunicazione all'autorità civile (art. 3, 2), tuttavia, nel caso specifico degli ecclesiastici impegnati nell'assistenza spirituale alle Forze Armate, si stabilisce che saranno nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica. Bisogna comunque in questo caso, come anche in altri, distinguere la nomina canonica dall'inserimento dell'ordinario nell'assetto organizzativo dell'esercito (cfr. A. INGOGLIA, *La disciplina canonica della cura castrense secondo lo Statuto dell'Ordinariato militare d'Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 98 [1988/I], pp. 699 e 700).

⁽³⁹⁾ Così gli statuti del Cile (art. V), Ecuador (art. 3) e Francia (art. 6). È singolare il caso dell'Ecuador: l'art. 3 degli statuti dispone che « el Sumo Pontífice, previo acuerdo con el *Jefe del Estado*, nombra al Obispo Castrense », mentre che l'art. 3 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica dell'Ecuador sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e Polizia Nazionale, del 3 agosto 1978 (cfr. AAS, 75 [1983], pp. 481-484) dispone che « el Vicario Castrense será nombrado por la Santa Sede, previo acuerdo con el *Gobierno* del Ecuador ».

⁽⁴⁰⁾ L'art. II, 1 dell'Accordo della Santa Sede con la Repubblica Federale del Brasile, posteriore alla SMC, statuisce anche che l'ordinario militare sarà nominato dalla Santa Sede dopo essersi consultata con il governo brasiliano.

⁽⁴¹⁾ L'art. 7 degli statuti dispone che l'arcivescovo castrense sarà nominato dalla Santa Sede, ma aggiunge che la sua provvista e la sua cessazione si realizzerà in conformità con quanto disposto negli artt. III e VII dell'Accordo del 3 gennaio 1979 sull'assistenza religiosa alle Forze Armate e al servizio militare di chierici e religiosi (AAS, 72 [1980], pp. 47 a 55). L'art. III di questo Accordo riproduce letteralmente e cita l'art. I, 3 dell'Accordo di 28 luglio 1976 (AAS, 68 [1976], pp. 509 a 512) che regola la procedura di nomina in questi termini: la provvista sarà effettuata mediante « la proposta di una terna di nomi, formata di comune accordo con la Nunziatura Apostolica ed il Ministero degli Affari Esteri e sottoposta all'approvazione della Santa Sede. Il Re presenterà, entro quindici giorni, uno di essi per la

Per ultimo, restano da segnalare i casi singolari del Belgio e del Portogallo. Per disposizione statutaria, gli ordinari militari di queste due nazioni sono, rispettivamente, l'arcivescovo di Malines-Bruxelles e quello di Lisbona ⁽⁴²⁾.

In conclusione si può affermare che spetta alla suprema autorità ecclesiastica conferire l'ufficio ecclesiastico di ordinario militare, sebbene per via statutaria (di solito conseguentemente ad una disposizione di tipo concordatario) si possa prevedere un sistema canonico (presentazione, elezione, ecc.) diverso dalla libera collazione per i motivi prima esposti. In paragone alla nomina dei vescovi diocesani, nel caso degli ordinari castrensi si constata un maggiore intervento (previsto dal diritto) delle autorità civili nella fase previa al conferimento dell'ufficio.

Come si è già potuto intravedere, il maggiore o minore intervento delle autorità statali dipenderà dall'effettiva condizione militare dell'ordinario. La soluzione adottata sul punto dagli statuti è giustamente molto varia. In alcuni casi, si specifica addirittura il rango gerarchico che occupa l'ordinario nelle forze armate ⁽⁴³⁾; in altri (la maggioranza) non si giunge a tal grado di determinazione, lasciando quindi la materia alla regolamentazione interna (anche se in qualche modo concordata) delle Forze Armate ⁽⁴⁴⁾; alcuni statuti adottano soluzioni intermedie ⁽⁴⁵⁾ ed altri, infine, negano esplicitamente la condizione militare dell'ordi-

nomina da parte del Sommo Pontefice ». Giova notare che l'Accordo del 1976 si proponeva come finalità quella di costituire un punto di partenza per ulteriori accordi (che di fatto furono raggiunti nel 1979) che sostituissero il Concordato del 1953; a tale scopo — questo era il contenuto dell'Accordo del 1976 — la Chiesa rinunciava al privilegio del foro e lo Stato al diritto di presentazione dei vescovi (fermo restando quanto detto circa l'allora vicario castrense).

⁽⁴²⁾ Cfr. art. V, 1 degli statuti del Belgio e art. 6 degli statuti del Portogallo. Quest'ultimo prevede un vescovo ausiliare, libero da altri uffici con « cura animarum », che è « nominato » vicario generale dell'ordinariato e proposto dall'ordinario castrense al Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate che, a sua volta, lo nominerà Cappellano-Capo delle Forze Armate.

⁽⁴³⁾ Cfr., per esempio, l'art. 22 degli statuti del Paraguay.

⁽⁴⁴⁾ Ad esempio, l'art. V degli statuti dell'ordinariato cileno presuppone la condizione militare del vescovo, la quale verrà regolata dalla legislazione in materia concordata con la Sede Apostolica. Si trova un altro esempio di indeterminazione nell'art. 6 degli statuti di Bolivia, il quale dispone che l'ordinario, essendo la massima autorità ecclesiastica *dentro* le Forze Armate, « éstas le darán el tratamiento *protocolario* correspondiente a su jerarquía ».

⁽⁴⁵⁾ Alle volte si considera il personale addetto all'ordinariato come personale civile in servizio del Ministero della Difesa (cfr., per esempio, l'art. VII, 1 degli statuti del Belgio).

nario ⁽⁴⁶⁾. Dalle varie soluzioni stabilite dagli statuti, si deduce tra l'altro che non si può offrire una risposta uniforme per tutti i casi circa l'opportunità o meno dell'inserimento dell'ordinario nelle Forze Armate; ciò che va comunque considerato è l'indipendenza dell'ordinario nello svolgimento del suo incarico, la prossimità con il suo popolo ed altri fattori che dipenderanno in ultima analisi dalle circostanze culturali, storiche, ecc. delle singole nazioni. Ad ogni modo, bisogna distinguere nettamente la nomina ecclesiastica dall'eventuale inserimento dell'ordinario nell'assetto organizzativo delle Forze Armate del paese.

6. *Sede vacante e impedita.*

Per quanto riguarda la questione sulla sede vacante o impedita, bisogna dire che è questa una delle materie esplicitamente demandate da parte della SMC alla regolamentazione statutaria (art. XIII, n. 4). Così facendo, la cost. ap. ha introdotto una limitazione all'assimilazione giuridica dell'ordinariato con la diocesi, poiché il governo di questa in caso di sede vacante o impedita è oggetto di una disciplina particolareggiata espressa nei cann. 412 a 430 del Codice. Penso che la ragione per cui possa eventualmente esservi un divario fra la disciplina statutaria e quella codiciale (relativa alle diocesi) vada ricercata nello speciale interesse che le autorità statali di solito hanno a conoscere chiaramente le persone che reggono l'ordinariato, specie se appartengono alle Forze Armate.

Gli statuti della Gran Bretagna e del Perù sono quelli che si accostano maggiormente alla normativa codiciale in materia ⁽⁴⁷⁾. È ravvisabile la tendenza degli statuti a prevedere che sia il vicario generale a farsi carico dell'ordinariato durante il tempo di sede vacante o impedita; se mancasse il vicario generale o fosse impedito, si prevede solitamente di sostituirlo o con il vicario episcopale (e se ve ne sono più di uno, con quello più anziano) o con il cappellano maggiore più anziano oppure con un amministratore eletto dal collegio dei consultori ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁶⁾ Cfr., per esempio l'art. VII degli statuti degli Stati Uniti.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. art. X statuti della Gran Bretagna, il quale prevede addirittura che sarà il metropolita incaricato di svolgere i compiti previsti nei cann. 415 e 421, § 2 del CIC. L'art. 9 degli statuti dell'ordinariato del Perù stabilisce che il governo si regolerà in conformità al can. 419, a meno che la Santa Sede disponga altrimenti.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. gli statuti di: Argentina, art. VIII; Australia, art. IX, e; Austria, art. 5; Belgio, art. V, 3; Bolivia, art. 9; Brasile, art. 11; Canada, art. 6; Cile, art. VI; Colom-

È noto che il collegio dei consultori, di cui al can. 502 del CIC, acquista una speciale rilevanza nei casi di sede vacante o impedita. E, poiché la SMC affida ai singoli statuti il compito di provvedere in caso di sede vacante o impedita (perché si tratta di una materia molto condizionata dalle statuizioni pattizie con le autorità civili), la cost. ap. non fa menzione del collegio dei consultori lungo il suo articolarsi. Per le diocesi, invece, il can. 502 prevede che il vescovo nomini fra i membri del consiglio presbiterale da sei a dodici sacerdoti affinché costituiscano, lungo l'arco di un quinquennio, il collegio dei consultori ⁽⁴⁹⁾. Comunque sia, quasi tutti gli statuti prevedono la costituzione del collegio dei consultori ⁽⁵⁰⁾, ma, esistendo delle norme speciali per i casi di sede vacante o impedita, nella maggioranza degli ordinariati il ruolo svolto da questo collegio sarà piuttosto ridotto ⁽⁵¹⁾. Per tutto ciò non mi pare che negli ordinariati, i cui sta-

bia, art. 24; Ecuador, art. 16; Filippine, art. III, 4; Francia, art. 7; Germania, art. 20; Italia, art. 14; Paesi Bassi, art. 6; Paraguay, art. 10; Polonia, art. 9; Portogallo, art. 9; Spagna, art. 8 e Stati Uniti, art. V. Cfr. anche art. 6 del Regolamento di El Salvador. Fra le peculiarità riscontrabili in queste disposizioni spicca il disposto dell'art. 11 § 3 degli statuti del Brasile, il quale, per il caso di sede impedita, stabilisce che eserciterà la giurisdizione il vescovo diocesano, previa intesa con le autorità militari.

⁽⁴⁹⁾ Per quanto riguarda il consiglio presbiterale degli ordinariati, la SMC, nell'art. VI § 5 stabilisce: « consilium presbyterale habeat propria statuta ab Ordinario approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis », citando in nota il can. 496 del CIC. Tranne gli statuti della Germania, tutti gli altri menzionano il consiglio presbiterale; le norme concrete che lo regoleranno saranno comunque approvate nei singoli casi dall'ordinario castrense; gli statuti dell'ordinariato austriaco (art. 4 a) 5) e quelli del Belgio (art. IX, 1) contengono, però, delle precisazioni circa la composizione di questo consiglio.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. gli statuti di: Australia, art. IX; Austria, art. 4, a) 5; Belgio, IX, 2; Bolivia, art. 13; Brasile, art. 13; Canada, art. 7.3 (che dispone che il consiglio episcopale assumerà le funzioni del collegio dei consultori); Colombia, art. 13; Ecuador, art. 7; Filippine, art. V, 2; Francia, art. 15; Gran Bretagna, art. X; Italia, art. 37; Perù, art. 14; Polonia, art. 16; Portogallo, art. 15; Spagna, art. 14; Stati Uniti, art. XII.

Fanno quindi eccezione, alla menzione del collegio dei consultori, gli statuti di Argentina, Germania, Paesi Bassi e Paraguay.

⁽⁵¹⁾ Alcuni statuti, nel trattare del collegio dei consultori, avvertono che esso non svolge le funzioni previste dal CIC nei casi di sede impedita o vacante. Cfr., p. es., l'art. 15 statuti-Francia o l'art. 4, a) 5 statuti-Austria. Quest'ultima norma aggiunge addirittura che il collegio non avrà le funzioni che non corrispondono alle condizioni dell'ordinariato militare. Un caso singolare a questi effetti è costituito dall'ordinariato militare del Cile; nel suo art. III rimanda al CIC per tutto ciò che

tuti non fanno menzione al collegio dei consultori, sia obbligatoria la sua costituzione ⁽⁵²⁾.

7. *La potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria dell'ordinario castrense (specie in raffronto con la potestà del vescovo diocesano).*

Per quanto riguarda il contenuto della potestà dell'ordinario militare, bisogna ancora una volta partire dall'assimilazione giuridica di quest'ufficio con quello del vescovo diocesano. Le caratteristiche di « ordinaria e propria », oltre che quella della *capitalità* (art. II § 1 della SMC) non fanno che rafforzare l'elemento comune di questa equiparazione; le note di « personale » e « cumulativa » costituiscono, invece, il fattore specificante.

Il fatto che l'ordinario stia a capo di una circoscrizione ecclesiastica maggiore come ordinario proprio comporta che ad egli spettano i *tria munera* propri di coloro che sono i pastori di una porzione del Popolo di Dio, godendo quindi di tutta la potestà giuridica occorrente per esercitare tali *munera*.

Muovendo da questa cornice, si può affermare in linea di massima che l'ordinario militare avrà tutta quanta la potestà necessaria per governare la porzione del Popolo di Dio a lui affidata, vale a dire che gli compete, nell'ambito dell'ordinariato, tutta la « potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastorali requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur » (can. 381 § 1 ⁽⁵³⁾). Nel caso degli ordinari militari, gli statuti possono contenere dei limiti alla potestà episcopale; del resto, nella stessa cost. ap. v'è una restrizione a tale potestà non priva di importanza, quella cioè dell'art. VI § 3 della SMC, il quale dispone che « Ordinarius militaris, *probante Sancta Sede*, seminarium erigere pot-

riguarda i consigli e, quindi, si dovrebbe applicare la normativa codiciale anche al collegio dei consultori, sennonché l'art. VI degli stessi statuti contiene norme specifiche, diverse da quelle del CIC, per i casi di sede vacante o impedita.

⁽⁵²⁾ Avverte invece la mancanza del riferimento a questo collegio nella leggequadro M. BONNET, *L'Ordinariat militaire ou Ordinariat aux armées*, in *Les cahiers du droit ecclésial*, 2 (1986), p. 70.

⁽⁵³⁾ Il § 2 del medesimo can. indica appunto chi sono equiparati *in iure* al vescovo diocesano. Per espressa disposizione della cost. ap. bisognerebbe aggiungere a quei prelati l'ordinario militare.

est »⁽⁵⁴⁾, in modo tale che l'ordinario non gode di piena autonomia agli effetti di formare i candidati al sacerdozio⁽⁵⁵⁾.

Consequentemente con il principio stabilito dal succitato can. 381, applicabile all'ordinario castrense, ad egli interesserà anche quanto dispone il can. 391. Spetta quindi all'ordinario « cum potestate legislativa, exsecutiva et iudiciali regere, ad normam iuris » la circoscrizione ecclesiastica a lui affidata⁽⁵⁶⁾.

Per quanto riguarda la potestà legislativa, bisogna affermare senza ombra di dubbio che l'ordinario castrense gode di essa nell'ambito dell'ordinariato. La funzione legislativa dovrà essere esercitata *ad normam iuris*: personalmente (can. 391 § 2), senza che possa essere validamente delegata, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto, né potrà dare validamente una legge contraria al diritto superiore (can. 135 § 2). Tenendo conto che gli attuali statuti sono piuttosto generici, l'ordinario dovrà non di rado stabilire certe norme che specifichino tanti particolari della vita dell'ordinariato; soprattutto, ma non solo, dovrà spesso concretizzare la disciplina del clero addetto all'assistenza spirituale dei militari. Di fatto, però, le manifestazioni più frequenti della potestà legislativa dell'ordinario vengono costituite da norme pattuite con le autorità militari; in pratica quasi tutti gli ordinariati hanno, oltre agli statuti, certi regolamenti nei quali si danno le disposizioni miranti precipuamente a disciplinare l'inserimento della pastorale castrense nell'assetto organizzativo delle Forze Armate.

Esula dall'oggetto e dai limiti di spazio del presente lavoro l'analisi dettagliata del contenuto della potestà esecutiva di cui gode

⁽⁵⁴⁾ Il corsivo è mio. Il can. 237 del CIC auspica invece il seminario diocesano (§ 1), mentre richiede l'approvazione della Santa Sede per il seminario interdioscesano (§ 2). Analizza i *pro e i contra* dell'erezione di un seminario all'interno di un ordinariato A. VALLINI, *Reclutamento e incardinazione dei chierici del presbiterio dell'ordinariato militare e la problematica dell'erezione di un seminario proprio alla luce della costituzione apostolica « Spirituali militum curae »*, in *Militum Cura Pastoralis*, 2 (1988), pp. 37 a 45, mostrandosi contrario all'opportunità di attuare tale possibilità. Tuttavia gli statuti degli ordinariati tendono a ribadire la possibilità di avere un proprio seminario (presentandolo come auspicabile), sebbene le circostanze attuali non consentano di erigerli.

⁽⁵⁵⁾ Sottolinea la limitazione della potestà dell'ordinario in questo punto J. L. GUTIÉRREZ, *De Ordinarius militaris nova constitutione*, in *Periodica*, 76 (1987), p. 212.

⁽⁵⁶⁾ Solo gli statuti della Polonia (art. 8) specificano che l'ordinario gode di potestà legislativa e giudiziaria.

l'ordinario castrense, fra l'altro perché non è possibile dare una risposta unitaria valida per tutti gli ordinariati. Può risultare invece più illustrativo agli effetti di conoscere l'articolarsi dell'azione governativa dell'ordinario il considerare, sia pure per sommi capi, come la potestà esecutiva venga esercitata all'interno dell'ordinariato, partendo a tale fine dal disposto del can. 391 § 2, il quale, riferendosi al vescovo diocesano ma applicabile all'ordinario militare, stabilisce che « *potestatem executivam exercet sive per se sive per Vicarios generales aut episcopales ad normam iuris* ».

In concreto, la SMC, nell'art. XIII, 2, dispone che negli statuti si dovrà specificare, fra l'altro, se ci debbano essere uno o più vicari generali (e quali altri ufficiali di curia debbano essere nominati). Il tenore letterale della cost. ap. si discosta leggermente dal disposto del can. 475 § 2 del CIC che, per le diocesi, prevede che « *pro regula generali* » venga costituito un solo vicario generale, anche se si ammette che ce ne possano essere di più. La maggior parte degli statuti degli ordinariati castrensi stabiliscono comunque che ci sarà un solo vicario generale⁽⁵⁷⁾; altri però affermano che seppur v'è un vicario generale possono essercene di più⁽⁵⁸⁾, e, infine quelli degli Stati Uniti e del Brasile dispongono che ve ne saranno di più⁽⁵⁹⁾. D'altra parte, per quanto riguarda il ruolo del vicario generale, mancando norme particolari al riguardo⁽⁶⁰⁾, biso-

(57) Cfr. statuti: Argentina, art. VII; Austria, art. 4 a) 1; Belgio, art. V, 2; Canada, art. 5; Ecuador, art. 6; Filippine, art. IV, 1; Francia, art. 10; Germania, art. 6 (che dispone che l'ordinario ha diritto a nominare un vicario generale); Italia, art. 22; Paesi Bassi, art. 9; Perù, art. 13; Polonia, art. 16; Portogallo, art. 6, 2 (dispone che il vescovo ausiliare sarà vicario generale) e Spagna, art. 12.

(58) Cfr. statuti: Bolivia, art. 12; Colombia, art. 12; El Salvador (Regolamento) art. IV; Gran Bretagna, art. VIII (parla di vicario generale o vicario episcopale) e Paraguay, art. 14. L'art. IX, b) degli statuti australiani dispone che possono esistere fino a tre vicari generali, a discrezione dell'ordinario.

(59) L'art. 8 degli statuti degli Stati Uniti stabilisce che ci siano diversi vicari generali atti a svolgere specifici servizi e, infatti, siccome è prevista l'esistenza di vescovi ausiliari, lo stesso art. 8 dispone che essi saranno anche vicari generali; tuttavia, uno solo svolgerà incarichi nell'amministrazione. L'art. 12 a) degli statuti del Brasile dispone che l'ordinario militare sarà coadiuvato da tre vicari generali: per la Marina, per l'Esercito e l'Aeronautica, in seguito alla stessa disposizione dell'art. IV della convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Federale del Brasile, del 23 ottobre 1989 (cfr. AAS, 82 [1990], pp. 126-129).

(60) La tendenza degli statuti è a non determinare le funzioni del vicario generale (né di altri organi), anche se talvolta possono fornire qualche utile precisazione; così, ad esempio, l'art. 22 degli statuti dell'ordinariato italiano stabilisce che il vicario generale svolgerà il compito di moderatore di curia.

gnerà fare riferimento ai disposti del CIC in materia (cann. 475 e seguenti).

Per ciò che riguarda i vicari episcopali, nonostante la SMC non disponga espressamente nulla, non sono pochi gli statuti che ne segnalano l'esistenza, benché ciò costituisca uno dei punti su cui si riscontra una maggior varietà di disposizioni ⁽⁶¹⁾. Alcuni statuti parlano di cappellani maggiori (o altre espressioni simili) per riferirsi, a quanto pare, ai vicari episcopali ⁽⁶²⁾. Del resto, trattasi dell'ufficio ecclesiastico che meglio si adatta alle esigenze concrete delle attività pastorali ⁽⁶³⁾.

Del resto, la maggioranza degli statuti dedicano giustamente gran parte delle loro disposizioni all'organizzazione del governo dell'ordinariato. La legge-quadro degli ordinariati prevede nel suo art. XIII, 2 che gli statuti dovranno precisare, oltre al numero dei vicari generali (uno o più), quali altri ufficiali di curia debbano essere nominati ⁽⁶⁴⁾. Le norme statutarie tendono al modello proprio dell'as-

⁽⁶¹⁾ Così, alcuni statuti affermano genericamente che ci potranno essere dei vicari episcopali (cfr., per esempio, l'art. 5 degli statuti del Canada); altri prevedono che ve ne saranno, ma senza fornire ulteriori specificazioni (cfr. art. 12, c) degli statuti-Brasile; art. VI degli statuti-Cile; art. VIII degli statuti-Gran Bretagna e 22 e ss. degli statuti-Italia). Il più delle volte si prevede un vicario episcopale per ogni ramo delle forze armate (cfr. gli artt. 12 statuti-Bolivia, 12 statuti-Colombia, 10 statuti-Francia [5 in totale], 9 statuti-Paesi Bassi e 12 statuti-Spagna [l'art. 13 di questi statuti aggiunge però che l'ordinariato militare disporrà di vicari, sia episcopali, regionali o zonali e delegati episcopali per responsabilità e circostanze speciali]). È singolare il caso delle Filippine: gli statuti di quest'ordinariato prevedono l'esistenza di tre vicari episcopali, la cui competenza è delimitata territorialmente (cfr. art. IV, 2), il che è logico sol che si pensi alle caratteristiche geografiche di questa nazione. Anche l'art. 13 degli statuti del Perù prevede l'esistenza di diversi vicari episcopali « para la atención regional con sede en las zonas respectivas ».

⁽⁶²⁾ Cfr., p. es., art. VIII statuti-Argentina o art. 9, 2 statuti-Portogallo. L'art. 11 degli statuti-Polonia afferma che « il Vescovo Castrense svolge la sua opera pastorale coadiuvato dai Decani, da lui nominati secondo le necessità pastorali ». L'art. 12 degli statuti dell'Ecuador afferma espressamente che i cappellani generali di ogni Arma avranno le facoltà proprie dei vicari episcopali. L'*Annuario Pontificio* unifica la terminologia parlando di « cappellani direttori ».

⁽⁶³⁾ Cfr. Decr. *Christus Dominus*, n. 27.

⁽⁶⁴⁾ Se si guarda alle disposizioni codiciali in materia rispetto alla diocesi, si può constatare che è obbligatoria la costituzione del cancelliere (can. 428 § 1) e dell'economo (can. 494). La maggioranza degli statuti prevedono esplicitamente, in effetti, l'esistenza del cancelliere di curia, che può però ricevere altri appellativi (cfr. statuti-Argentina, art. VII; statuti-Austria, art. 4, a), 4; statuti-Bolivia, art. 12; statuti-Brasile, art. 12, b); statuti-Colombia, art. 12; statuti-Ecuador, art. 6; Regola-

setto organizzativo diocesano, il che rende talvolta un po' rigida la struttura governativa dell'ordinariato giacché non sempre risulterà possibile concretamente possedere tutti gli organismi previsti⁽⁶⁵⁾. In questo senso, mi sembra molto prudente la decisione dell'art. 7 degli statuti dell'Ecuador disponente che le strutture di governo ivi contemplate verranno instaurate nella misura in cui lo sviluppo della pastorale lo richiederà ed il personale addetto all'ordinariato lo permetterà.

Per quel che concerne la funzione giudiziaria, dobbiamo affermare in linea di principio che essa spetta all'ordinario militare, dal momento che si tratta dell'ufficio capitale di una circoscrizione ecclesiastica, che gode quindi di una potestà ordinaria e propria. Ne segue che sarebbe attribuibile anche in questo punto all'ordinario castrense il can. 391, il cui § 2 dispone che il vescovo diocesano esercita la potestà giudiziaria « sive per se sive per Vicarium iudicalem et iudices ad normam iuris ».

mento di El Salvador, artt. 5 e 10 [parla di « Secretario General »]; statuti-Filippine, art. IV, 3 [dispone che oltre al cancelliere possono esserci altri notai]; statuti-Francia, art. 10 [parla anche di segretario generale]; statuti-Gran Bretagna, art. VIII [stabilisce che il cancelliere sarà normalmente il segretario dell'ordinariato militare e il vice-cancelliere, notaio]; statuti-Italia, art. 22 [utilizza la terminologia « Cancelliere-Segretario Generale »]; statuti-Paraguay, art. 14; statuti-Perù, art. 13 [parla di « Secretario General » e « Vice-secretario »]; statuti-Polonia, art. 16; statuti-Portogallo, art. 10, 1 e 2 [nel quale si dice che il « Capelão-Adjunto da Chefia » sarà nominato normalmente Cancelliere della Curia]; statuti-Spagna, art. 12 [parla di segretario generale] e statuti-Stati Uniti, art. VIII); non prevedono invece l'esistenza del cancelliere gli statuti degli ordinariati di Australia, Belgio, Canada, Cile, Germania e Paesi Bassi.

Malgrado la norma del can. 494 del CIC disponga che in ogni diocesi il vescovo nomini un economo, non tutti gli statuti ne prevedono l'esistenza (lo fanno invece gli statuti di: Argentina [art. VII], Australia [art. IX, d], Austria [art. 4, a, 8], Belgio [art. IX, 4], Bolivia [art. 12], Colombia, [art. 12], Ecuador [art. 6], Filippine [art. IV, 4], Francia [art. 10], Gran Bretagna [art. VIII]). Tuttavia, siccome è obbligatoria la costituzione dell'economista per ogni diocesi, è ipotizzabile, in forza dell'equiparazione degli ordinariati militari alle diocesi di cui all'art. I § 1 della SMC, che questa figura debba essere presente anche nell'ordinariato.

(65) Di solito vengono nominati tutti i consigli che si riscontrano all'interno di una diocesi (episcopale, presbiterale, pastorale, dei consultori, per gli affari economici). Bisogna però avvertire che la stessa SMC obbliga gli statuti a fornire le norme pertinenti circa il consiglio pastorale (art. XIII, 5°) e l'art. VI § 5 della medesima cost. ap. dà per scontata l'esistenza del consiglio presbiterale. Circa le difficoltà riscontrate nella pratica per costituire un consiglio pastorale (specie se esso è nazionale), cfr. J. M. ESTEPA, *El consejo pastoral en los Ordinariatos castrenses*, in *Militum Cura Pastoralis*, I (1987/1), pp. 69-79.

Per quanto riguarda la costituzione di un vicario giudiziale, benché essa sia obbligatoria in ogni diocesi, lo stesso CIC ne ammette l'eccezione ⁽⁶⁶⁾. Comunque sia, sta di fatto che sono pochi gli statuti che prevedono l'esistenza di un vicario giudiziale o giudice ecclesiastico ⁽⁶⁷⁾. Relativamente alla costituzione dei tribunali, bisogna tener conto dell'art. XIV della SMC, al cui tenore, la regola generale sarà che gli statuti designino il tribunale d'appello mentre quello di prima istanza sarebbe costituito dal tribunale della diocesi nella quale ha sede la curia dell'ordinariato militare ⁽⁶⁸⁾. Di fatto, la maggioranza degli statuti contengono una disposizione simile al riguardo. La cost. ap., tuttavia, non preclude la possibilità che l'ordinariato abbia il proprio tribunale, nel qual caso (dispone l'art. XIV della SMC richiamando in nota il can. 1438, n. 2 ⁽⁶⁹⁾) gli appelli vanno fatti al tribunale che, con l'approvazione della sede apostolica, lo stesso ordinario castrense avrà designato stabilmente. V'è da segnalare che, oltre ai tribunali creati nei decreti d'erezione ⁽⁷⁰⁾, solo gli statuti di

⁽⁶⁶⁾ Il can. 1420 § 1 stabilisce infatti: « Quilibet Episcopus dioecesanus teneatur Vicarium iudiciale seu Officiale constitutum cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat ».

⁽⁶⁷⁾ Concretamente, parlano di « giudice ecclesiastico » gli statuti-Argentina (art. VIII); di « vicario giudiziale » gli statuti-Bolivia (art. 12), statuti-Colombia (art. 12), statuti-Stati Uniti (art. IX). L'art. IV, 5 degli statuti-Filippine parla di « vicario giudiziale ed altri giudici ».

⁽⁶⁸⁾ Tenendo presente che il can. 381 § 1 dichiara che la potestà del vescovo diocesano è « immediata », D. J. ANDRÉS (*Constitutio Apostolica*, cit., p. 24) si domanda se il fatto che la SMC non impieghi questa espressione per qualificare la potestà dell'ordinario militare abbia qualche relazione con la disposizione legale che non permette agli ordinari castrensi di contare su un proprio tribunale di prima istanza. Di conseguenza, gli ordinari militari sono tenuti a « delegare » (secondo l'espressione utilizzata dall'a.) la potestà giudiziale ad altri tribunali, cosicché essa non è esercitabile « immediatamente ». Da parte mia, non noto nessuna relazione fra l'omissione della qualifica succitata (che peraltro dovrebbe attribuirsi all'ordinario in forza dell'equiparazione) e la potestà giudiziaria.

⁽⁶⁹⁾ La fattispecie del disposto codiciale citato si riferisce alle cause che il metropolitano conosce in prima istanza. La statuizione del can. 1438, n. 2 è questa: « fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit ».

⁽⁷⁰⁾ A tenore dei decreti d'erezione, hanno un proprio tribunale gli ordinariati di Kenya e Nuova Zelanda; i testi dicono: « a causis, non Apostolicae Sedi reservatis et in prima instantia pertractatis coram iudicio Vicarii Castrensis, fit appellatio ad Metropolitanam, seu Episcopum alium residentialem semel pro semper electum, praevia huius Sacrae Congregationis approbatione » (cfr. AAS, 73 [1981], p. 279 e AAS, 69 [1977], p. 549, rispettivamente). Il decreto di erezione dell'ordinariato

Italia e degli Stati Uniti prevedono un tribunale proprio degli ordinariati ⁽⁷¹⁾; l'art. X degli statuti di Cile dichiara che l'ordinario ha il diritto ad erigere nel futuro un proprio tribunale ⁽⁷²⁾.

Ad ogni modo, la natura dell'ordinariato (struttura che si cumula alla organizzazione basilare della Chiesa per lo svolgimento di una peculiare opera pastorale) fa pensare che non sia proprio la funzione giudiziaria quella che dovrà maggiormente occupare il ministero dell'ordinario. In effetti, la natura cumulativa della giurisdizione dell'ordinario militare (che risponde al desiderio di offrire ai fedeli un più accurato servizio pastorale) presuppone l'esistenza di una giurisdizione locale alla quale possono far ricorso i fedeli che appartengono tanto alla chiesa locale che all'ordinariato; v'è da chiedersi, dunque, se tale servizio sia proprio necessario nel momento contenzioso,

australiano prevedeva pure il tribunale di prima istanza, ma negli attuali statuti di questo ordinariato se ne designa un altro. Di solito, i documenti di erezione disciplinavano la materia, sia segnalando direttamente i tribunali competenti, sia rimandando ad una posteriore designazione da parte dell'ordinario con l'approvazione della Santa Sede.

⁽⁷¹⁾ Cfr. art. 44 statuti-Italia e art. 9 statuti-Stati Uniti.

⁽⁷²⁾ Ci si potrebbe porre il problema se sul piano teorico sia meglio che esista un tribunale all'interno dell'ordinariato oppure no. Va subito ribadito che sotto il profilo legale possono verificarsi entrambe le alternative; sebbene dal tenore redazionale della SMC sembri evincersi che il legislatore preferisca (o quanto meno consideri una situazione più normale) che l'ordinariato non abbia il suo tribunale, penso che la stesura della legge-quadro risponda più ad una considerazione di fatto (le difficoltà cioè di creare un tribunale per mancanza di personale, ecc.) che ad una affermazione di principio.

J. BEYER (*Les tribunaux de l'Ordinariat militaire*, in *Militum Cura Pastoralis*, II, [1988] 2, pp. 50-56) si schiera a favore della costituzione dei tribunali all'interno degli ordinariati per diverse ragioni che non possiamo ora analizzare. L'a. giunge ad auspicare l'esistenza di un tribunale d'appello all'interno dello stesso ordinariato (cfr. *ibid.*, p. 56; *La Constitution Apostolique « Spirituali militum curae » au sujet des Ordinariats militaires*, in *Militum Cura Pastoralis*, I [1987] 1, p. 60; *Quelques notes*, cit., p. 27), il che sarebbe possibile purché fossero distinti i membri dei due tribunali. Solo tale possibilità sarebbe giuridicamente accettabile, a mio avviso, se si rispettasse infatti la natura dell'appello, in modo da poter parlare di una vera seconda istanza.

Ad ogni modo, qualora vi fosse un tribunale all'interno dell'ordinariato, si renderebbe più pressante la necessità di determinare con esattezza quali sono i fedeli che sottostanno alla giurisdizione dell'ordinario militare affinché si eviti che venga frodata la legge in materia di foro giudiziale competente. Comunque, la costituzione dei tribunali dipenderà in definitiva delle possibilità reali dell'ordinariato oltre che della domanda da parte dei fedeli.

restando ferma comunque la potestà giudiziaria dell'ordinario, come sopra rilevato.

8. *Ambito della potestà dell'ordinario militare.*

Un importante tratto distintivo della giurisdizione dell'ordinario militare lo costituisce il suo carattere personale, come viene subito qualificato dalla cost. ap., giacché la comunità di fedeli interessata viene delimitata secondo un criterio personale⁽⁷³⁾; anzi, sono le peculiari condizioni di vita in cui si trovano persone di distinte diocesi a giustificare l'esistenza stessa dell'ordinariato⁽⁷⁴⁾. Ciò non osta che in determinati luoghi l'ordinario militare eserciti la sua potestà con speciali connotazioni, fino al punto da poter essere considerato ordinario del luogo nella chiesa principale dell'ordinariato, nella sua curia e nel seminario⁽⁷⁵⁾. Da un'ottica disciplinare, il carattere personale della giurisdizione castrense richiama una precisa delimitazione della comunità di fedeli che gli è sottomessa⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷³⁾ Anche se di regola la giurisdizione si eserciterà dentro l'ambito nazionale, è frequente che gli statuti dichiarino che la sua giurisdizione giunge ai fedeli militari e ai loro parenti anche quando essi si trovano all'estero. Ma ancor quando l'ordinariato stia circoscritto all'ambito nazionale, è chiaro che non può essere considerato una circoscrizione territoriale né la potestà dell'ordinario può essere ritenuta come tale. (Cfr. in questo senso, A. VIANA, *Territorialidad y personalidad*, cit., pp. 159 a 163).

⁽⁷⁴⁾ Non condivido perciò, e per altri motivi, la definizione dell'ordinariato militare come « Ecclesia particularis territorialis-personalis », proposta dal GHIRLANDA (*De differentia Praelaturam personalem inter et Ordinariatum militare seu castrensem*, in *Periodica*, 76 [1987], p. 249) in base proprio all'esercizio della potestà dell'ordinario; del resto, tale qualifica, a mio avviso forzata, non è che la conseguenza delle spiegazioni sulla natura dei nuovi enti giurisdizionali di carattere personale che sono state ormai superate (cfr. G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano, 1988 e la bibliografia ivi citata). Il concepire infatti l'ordinariato castrense come circoscrizione ecclesiastica *personale* è di capitale importanza, per non separare i fedeli dell'ordinariato dalle chiese territoriali e quindi per cogliere la specificità del contributo degli ordinariati nello svolgere una pastorale peculiare.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad*, cit., pp. 163 e 164 e la bibliografia ivi citata.

⁽⁷⁶⁾ Oltre ai fedeli che per espressa disposizione della SMC (art. X) appartengono all'ordinariato militare, gli statuti possono ampliare la comunità dei fedeli, come del resto prevede la stessa cost. ap. È illustrativo al riguardo il caso dell'ordinariato spagnolo, i cui statuti (art. 3) dispongono che i membri della polizia (che una volta erano militari, ma ormai non lo sono più) appartengono anche all'ordinariato.

Oltre al carattere personale della potestà dell'ordinario castrense, va subito rilevato che essa è ordinaria, « propria *sed cumulativa* cum iurisdictione Episcopi dioecesani, *nam* personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant » (SMC, art. IV, 3°) ⁽⁷⁷⁾. La qualifica di cumulativa indica una certa specializzazione della giurisdizione ⁽⁷⁸⁾ che ne suppone la preesistenza di un'altra, comune — quella cioè della diocesi —, alla quale si aggiunge, si *cumula* ⁽⁷⁹⁾. A partire da questa considerazione si palesa come la giurisdizione castrense non sia che la risposta della gerarchia ecclesiastica ai peculiari bisogni spirituali di un determinato *coetus fidelium*, vale a dire che il servizio pastorale offerto ai militari è conse-

(Sulla storia di questo caso, cfr. L. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, *La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y la regulación del servicio militar de clérigos y religiosos*, in *Revista española de Derecho Canónico*, XLIII [1986], pp. 37 e 38).

(77) L'art. V della cost. ap. contiene una regolamentazione specifica sulla cumulazione di giurisdizioni nei locali militari. Gli statuti possono anche contenere alcune norme più specifiche per delimitare gli ambiti di competenza delle distinte autorità ecclesiastiche in determinati luoghi. Cfr., per esempio, l'art. V degli statuti argentini relativo alla chiesa di « Nuestra Señora de Luján » che funge al contempo da parrocchia e da chiesa castrense.

(78) Cfr. J. P. SCHOUPE, *Les Ordinariats aux Armées dans la Constitution Apostolique « Spirituali Militum Curae »*, in *Ephemerides theologiae Lovaniense*, LXIV (1988), pp. 174 e 175. D. LE TOURNEAU (*Le nouvelle organisation de l'Ordinariat aux Armées*, in *Studia Canonica*, 21 [1987], p. 47) sottolinea la caratteristica della specificità della giurisdizione castrense e ne precisa il significato. Cfr. anche D. J. ANDRÉS, *Constitutio Apostolica*, cit., p. 14.

(79) Sulla nozione di giurisdizione cumulativa, vid. C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in *Ius Canonicum*, XXVIII (1988) 55, pp. 131 a 180. In queste pagine si mette in rilievo il fatto che è proprio a partire dal 1940, con l'erezione dell'ordinariato militare italiano, che si consolida nel diritto canonico l'espressione « giurisdizione cumulativa », la quale è stata applicata soprattutto in relazione agli ordinariati militari nei posteriori atti d'erezione e nell'istruzione *Sollemne Semper*. L'autore sviluppa un'esegesi molto incisiva sul tenore dell'art. IV § 3 della SMC e ne conclude che la giurisdizione dell'ordinariato viene qualificata come cumulativa perché interessa i fedeli che appartengono ad una chiesa particolare (p. 165). Egli contrappone la fattispecie degli ordinariati castrensi a quella delle chiese rituali (nei casi in cui i testi legali si riferiscono ad esse parlando di giurisdizione cumulativa): « aquí la cumulativa sería la jurisdicción de las iglesias territoriales, y quizás habría que llamarla jurisdicción supletoria » (p. 171). Sulla natura di struttura specializzata per il fatto di avere una giurisdizione cumulativa, vid. dello stesso a., *La jurisdicción cumulativa como una manifestación de la « communio potestatum »*. *Una hipótesis sobre la potestad en los entes jerárquicos no eclesioparticulares*, in AA.VV., *Das Kansoziative*, cit., pp. 321-330.

guenza del diritto fondamentale dei cristiani a ricevere abbondantemente i mezzi salvifici ⁽⁸⁰⁾.

9. *La missione canonica ed il titolo episcopale dell'ordinario militare.*

Appunto per soddisfare queste esigenze, cioè « ut huic peculiari operi pastorali totis viribus incumbere possit », l'art. II § 3 della SMC dispone che l'ordinario militare « pro norma ab aliis officiis animarum curam secumferentibus liber manebit, nisi peculiaria Nationis adiuncta aliud suadeant ». Nonostante la disposizione riportata costituisca un'indicazione generale (*pro norma*), suscettibile di essere confermata o negata negli statuti, molti di essi non ne fanno menzione; alcuni invece accolgono, più o meno testualmente, la norma della cost. ap., in modo tale che, pur ammettendo la possibilità di affidare altri compiti all'ordinario castrense, occorre che si verifichino delle circostanze tali da giustificare esaurientemente siffatto modo di procedere ⁽⁸¹⁾.

Tuttavia non sono pochi gli attuali ordinari castrensi che di fatto rivestono anche la carica di vescovi diocesani; di solito corrispondono con gli ordinariati meno sviluppati. Nel caso dell'ordinariato dei Paesi Bassi, ciò avviene per disposizione dell'art. 4 dei suoi sta-

⁽⁸⁰⁾ È chiaro che muovendo dalla dottrina del Concilio Vaticano II (cfr. specialmente il capitolo V della costituzione dogmatica *Lumen Gentium*) non si può più ritenere che il dovere di giustizia della gerarchia ecclesiastica di assistere spiritualmente i fedeli finisca con il fornire loro i mezzi necessari per la « salvezza » delle anime; bisogna, invece, offrire tutto l'occorrente affinché i fedeli possano raggiungere la « santità »; circa le conseguenze canoniche di quanto ora affermato, vid. per tutti, A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia*, Pamplona, 1991, specie pp. 84-144. Sulle diverse strutture ecclesiastiche nate in relazione al riferito dovere, vid. J. SANCHIS, *La estructuración jurídica de la pastoral especializada. (Precedentes, fundamento e instituciones)*, in *Excerpta e dissertationibus in iure canonico*, VI, Pamplona, 1988, pp. 105-164.

⁽⁸¹⁾ Così, gli statuti degli ordinariati australiano (art. 3, d) e filippino (Art. III, Sect. 2, A, 4) stabiliscono che saranno « normalmente » liberi da altre cariche. Allo stesso modo, l'art. 12 degli statuti dell'ordinariato italiano dispone che non sono « normalmente » conferiti all'ordinario altri uffici che possano limitare la sua azione pastorale.

Gli statuti dell'Austria, in maniera più tassativa, (art. 2 c) dispongono che non dovrà essere vescovo di una diocesi e quegli del Canada (art. 3) che « dovrà » essere libero da altri uffici aventi « cura animarum ». Nel caso del Brasile, in sede concordataria, si è pattuito che l'ordinario militare non avrà il governo di una diocesi (art. III, 2 del Concordato).

tuti, il quale, poiché contiene una deroga al criterio generale della SMC, motiva espressamente tale eccezione: « attesa la limitata estensione del Paese e la conseguente ristretta attività pastorale, sarà normalmente nominato Ordinario Militare un Vescovo diocesano ». Costituisce, invece, una vera eccezione l'ordinariato tedesco, i cui statuti si discostano in questo punto, tanto dalla normativa generale della SMC, quanto dal regime giuridico degli altri ordinariati. In effetti, l'art. 2 di questi statuti stabilisce pure che la Santa Sede nominerà un vescovo diocesano come vescovo militare, senza fornire, però, nessuna giustificazione; si potrebbe, comunque, ipotizzare che una siffatta soluzione sia dovuta ad alcune difficoltà trovate in dottrina da parte di qualche autore tedesco per capire certi aspetti della configurazione giuridica degli ordinariati militari. Come è stato già accennato, gli ordinari castrensi del Belgio e del Portogallo sono, per espressa disposizione statutaria, gli arcivescovi delle capitali delle rispettive nazioni ⁽⁸²⁾, anche se negli statuti di entrambi i paesi è previsto che l'unione della capitalità degli uffici è « pro tempore » ⁽⁸³⁾. Ad ogni modo, è ovvio che, pur avendo come titolare la stessa persona, gli uffici ecclesiastici di vescovo diocesano e di ordinario militare restano perfettamente distinti, così come le correlative giurisdizioni, sia dal punto di vista della loro origine che dal loro ambito di azione.

Giunti a questo punto, ci si potrebbe chiedere quale sia il fondamento della potestà degli ordinari castrensi, che consente loro di attuare il ministero affidatogli in favore di varie chiese particolari. Ritengo che esso vada cercato nella partecipazione alla potestà primaziale, la quale fra l'altro *complementa* il servizio pastorale offerto dalla giurisdizione comune: alla necessità da parte del ceto militare di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale, « la sacra

⁽⁸²⁾ Cfr. art. 6 degli statuti dell'ordinariato militare del Portogallo e l'art. V di quegli del Belgio. Inoltre, per quanto riguarda la dignità vescovile, gli statuti del Portogallo parlano di un « vescovo » ausiliare, con piena dedicazione all'ordinariato, appartenente per questo motivo alla Conferenza Episcopale. Gli statuti belgi, invece, prevedono semplicemente che il cappellano capo delle Forze Armate sarà il vicario generale.

⁽⁸³⁾ Occorre tener presente che in alcune nazioni l'ufficio di vicario castrense è stato creato in modo tale da essere unito a quello di vescovo di una determinata diocesi. Man mano, però, che il vicariato castrense si sviluppava, venivano separati i due uffici: vedi i casi della Colombia (cfr. art. 1 degli statuti) e degli Stati Uniti (art. 1 degli statuti che cita il decreto di separazione pubblicato sugli AAS, 77 [1985], pp. 1090 e 1091).

gerarchia, e in particolare i romani pontefici, per il loro dovere di servizio ovverossia di "diaconia", hanno provveduto nei singoli casi nel modo migliore con una giurisdizione più rispondente alle persone e alle circostanze » (SMC, Proemio) ⁽⁸⁴⁾.

La potestà giuridica (« quasi episcopalis ») di governare la circoscrizione ecclesiastica, in effetti, non proviene dalla consacrazione episcopale dell'ordinario (la quale potrebbe mancare), ma dalla partecipazione *a iure* alla potestà primaziale della Chiesa ⁽⁸⁵⁾. Se così non fosse, né la SMC né gli statuti potrebbero permettere la possibilità — non eccezionale — di avere un ordinario non consacrato vescovo.

Inoltre, la prassi, seguita sinora, consistente nell'assegnare una sede vescovile estinta agli ordinari che non sono vescovi diocesani, riecheggia la *mens legislatoris* sul tema. Si è, tuttavia, avanzata la proposta di non seguire più la prassi di attribuire sedi titolari agli ordinari castrensi ⁽⁸⁶⁾. Benché tale prassi giovi, in effetti, alla comprensione della natura della potestà dell'ordinario militare, non è certo da escludere la possibilità che nel futuro il titolo della consacrazione episcopale sia l'ordinariato stesso; anzi, per certi aspetti esso potrebbe essere auspicabile. In realtà, il cambio di attribuzione del titolo episcopale non avrebbe come conseguenza il fatto che l'ordinariato diventi una vera e propria diocesi, né l'ordinario vescovo diocesano. Ciò implicherebbe semplicemente la volontà di manifestare che il ruolo di pastore della Chiesa viene svolto concretamente nella porzione del Popolo di Dio dell'ordinariato. Perciò, se l'unico incarico pastorale è appunto quello di essere a capo della circoscrizione ecclesiastica militare — come capita nella maggioranza dei casi —, che il titolo sia proprio quello dell'ordinariato gioverebbe a mettere in risalto il vero *munus* del vescovo nonché l'unione del capo con il suo *coetus fidelium*. Del resto, l'evoluzione della prassi in materia di attribuzione di titoli episcopali ai vescovi non diocesani fa pensare che nel futuro possa verificarsi il cambiamento proposto ⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁴⁾ La versione italiana è quella apparsa su *L'Osservatore Romano* 5-6 giugno 1986, p. 6.

⁽⁸⁵⁾ Sul concetto di potestà *participata a iure* dal Papa, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, 1989, pp. 306 a 308.

⁽⁸⁶⁾ Così si esprimeva l'opinione generale nel IV Incontro dei membri del Consiglio dell'Ufficio Centrale degli ordinari. È stato, però, consigliato di approfondire serenamente di più l'argomento prima di indirizzare una proposta in tal senso alla Santa Sede. Cfr. *Militum Cura Pastoralis*, IV (1990) 2, p. 12.

⁽⁸⁷⁾ Così, nel 1970, la Congregazione per i vescovi, nella dichiarazione del 31 ottobre 1970 (vid. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, cit., vol. IV, col. 5911), decise di non

Per quanto riguarda l'opportunità della consacrazione episcopale dell'ordinario militare, v'è da dire che, dovendo svolgere una potestà giuridica *vere episcopalis*, appare molto conveniente che l'ufficio capitale di queste circoscrizioni ecclesiastiche sia affidato ad un membro del collegio episcopale. Tale convenienza si dà in diversi gradi; sarà maggiore se è molto elevato il numero di fedeli sottoposti alla giurisdizione castrense, se sono molti i sacerdoti impegnati in quest'opera pastorale, se si ha l'istituto dell'incardinazione e, soprattutto, se l'ordinariato possiede un seminario proprio, tale che l'ordinario possa conferire personalmente il sacramento dell'ordine a coloro che saranno in esso incardinati. Comunque sia, l'ordinario castrense non possiede una potestà *quasi episcopalis* per il fatto d'essere consacrato vescovo, ma sarà *pro norma* vescovo a gazione della potestà che deve esercitare.

La diversità del fondamento della *potestas regiminis* degli uffici dell'ordinario militare e del vescovo diocesano non osta, però, che il loro articolarsi abbia sostanzialmente lo stesso regime giuridico (quello proprio degli uffici capitali che godono di una potestà propria e ordinaria). Bisogna ribadire che siffatta equiparazione giuridica è possibile nonostante si tratti di due realtà diverse; anzi, proprio perché diverse si può parlare di equiparazione invece di uguaglianza. È necessario non preterire tali differenze: non solo la diversa origine (l'ordinario militare è un ufficio schiettamente di diritto ecclesiastico), né il diverso fondamento della potestà esercitata da ambedue, ma, soprattutto, il fatto che l'ufficio dell'ordinario castrense consiste essenzialmente in un ministero ecclesiale che si aggiunge a quello dei vescovi diocesani, in modo da rispettare comunque la doppia appartenenza (simultanea) dei fedeli all'ordinariato e alle diocesi (evitando quindi la concezione dei cattolici militari come una sorta di *ghetto*

attribuire più una diocesi titolare ai vescovi dimissionari. Posteriormente, si dispose che i vescovi coadiutori non avrebbero più ricevuto il titolo di una sede episcopale estinta e poco dopo si diede la stessa norma per i prelati territoriali che fossero vescovi (allora prelati *nullius*): cfr. lettere Prot. n. 335/67, del 31 agosto 1976 e del 17 ottobre 1977, entrambe in *Communicationes*, 9 (1977), pp. 223 e 224. Nella prima lettera si diceva che questa era la « Mente espressa da Sua Santità nell'udienza del 31 ottobre 1970, a conclusione della congregazione ordinaria di questo sacro Dicastero, svoltasi nei giorni 22-23 antecedenti, nel corso della quale la grande maggioranza dei Padri (14 su 20) si dichiarò favorevole all'abolizione dei Titoli vescovili, bastando l'assegnazione dell'incarico (Coadiutore, Ausiliare, Prelato, ecc.) » (*ibidem*, p. 224). Sull'argomento e l'interpretazione dei dati sopra riportati, vid. J. L. GUTIÉRREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in AA. VV., *Iglesia universal e iglesias particulares*. IX Simposio Internacional de Teología, Pamplona, 1989, pp. 251 a 272.

presente nelle chiese locali, il che, oltre che ingiusto ⁽⁸⁸⁾ e falso, non gioverebbe certo al bene della Chiesa). Tutto ciò non intacca, però, l'unità delle chiese locali. È illuminante al riguardo la recente Lettera, del 28 maggio 1992, della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella quale si afferma che, per avere una visione completa della comunione ecclesiale, è necessario considerare l'esistenza delle istituzioni e comunità stabilite dall'autorità apostolica per peculiari compiti pastorali (fra le quali si annoverano senza ombra di dubbio gli ordinariati ⁽⁸⁹⁾), i cui membri sono anche membri delle chiese particolari dove vivono; queste realtà ecclesiali sovradiocesane, in effetti, essendo radicate nel ministero petrino — continua il citato documento —, sono anche elementi al servizio della comunione tra le diverse chiese particolari ⁽⁹⁰⁾.

Nonostante le diversità sopra rilevate, resta sempre il fatto che l'ordinario militare esercita un *munus vere episcopale*, poiché egli è il pastore che, coadiuvato dai presbiteri, facilita l'attuazione del sacerdozio comune dei *christifideles* appartenenti alla sua circoscrizione. Ne segue che il fulcro dello statuto canonico dell'ufficio di ordinario militare viene costituito dalla sua assimilazione con quello del vescovo diocesano, sulla base di aspetti comuni a tutti e due, ma con le opportune rettifiche esplicitate nei singoli statuti oppure provenienti dalla natura delle cose.

⁽⁸⁸⁾ Va sottolineato che l'erezione di un ordinariato comporta il *diritto* dei fedeli militari di scegliere questo aiuto pastorale, più confacente alle loro circostanze, ovvero di rivolgersi alla diocesi, dalla quale non li si può sottrarre. Ciò rispecchia invero l'essenza della giurisdizione cumulativa; gli ordinariati castrensi si distinguono, quindi, nettamente da altre circoscrizioni i cui popolo non è solo proprio ma anche esclusivo.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. in questo senso F. OCÁRIZ, *Unità e diversità nella Comunione ecclesiale*, in *L'Osservatore Romano* 21 giugno 1992, p. 11.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. *Litterae ad Catholicam Ecclesiam Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 28 maggio 1992 e pubblicata sull'*Osservatore Romano* 15-16 giugno 1992, pp. 7 e 8, nel cui n. 16 si legge: « Quo plenius eluceat hic aspectus communionis ecclesialis — unitas nempe in diversitate —, consideretur necesse est institutiones et communitates existere ab Apostolica Auctoritate constitutas ad peculiariora opera pastoralia perficienda. Ipsae, qua tales ad Ecclesiam pertinent universalem, etiamsi membra earum membra sunt quoque Ecclesiarum particularium ubi degunt et operantur. Conditio vero haec pertinenti ad Ecclesias particulares, pro *flexibilitate* qua ipsa pollet, diversis iuridicis modis sese exprimit. Quod quidem nedum quidpiam detrahat unitati Ecclesiae particularis in Episcopo fundatae confert potius ad hanc unitatem diversitate interiore communionis propria locupletandam (...). Omnes illae ecclesiales institutiones, ob earum indolem sovradiocesane in ministerio petrino radicatam, elementa etiam sunt, quae ad inseriendum communioni diversas inter Ecclesias particulares concurrunt ».

